

**Regolamento
sullo stato civile**
(del 21 febbraio 2006)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

- la Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 in particolare gli art. 31 e seguenti;
- l'art. 4 della Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti del 25 giugno 1928,

d e c r e t a :

Capitolo I
Organizzazione

Circondari dello stato civile

Art. 1 ¹Il territorio distrettuale forma, per principio, un circondario dello stato civile.

²È possibile derogare a questo principio per motivi particolari e giustificati.

³Le sedi sono poste presso il capoluogo distrettuale; per il distretto di Riviera la sede è situata a Biasca.

Oneri del circondario sede

Art. 2 ^[1] Ogni sede di circondario mette a disposizione gratuitamente uno o più locali idonei alla celebrazione delle nozze ed alla registrazione delle unioni domestiche, nonché l'infrastruttura necessaria alla conduzione delle operazioni di stato civile, all'archiviazione dei registri, dei documenti e dei supporti di dati dello stato civile, in particolare con un'adeguata protezione dal furto, dal fuoco e dall'acqua.

Celebrazione dei matrimoni e registrazione

delle unioni domestiche presso i comuni ^[2]

Art. 3 ^[3] ¹L'ufficio circondariale dello stato civile (in seguito: Ufficio circondariale) può permettere la celebrazione dei matrimoni e la registrazione delle unioni domestiche presso i comuni del circondario che mettono a disposizione locali idonei.

²I comuni che intendono mettere a disposizione locali idonei per la celebrazione dei matrimoni e per la registrazione delle unioni domestiche sul proprio territorio notificano il numero, le particolarità e la documentazione delle sale disponibili gratuitamente. In aggiunta a sale gratuite possono essere proposti locali particolari, soggetti al pagamento delle spese cagionate dal loro utilizzo.

³Le spese per la locazione di locali particolari per la celebrazione dei matrimoni e per la registrazione delle unioni domestiche, nonché quelle per eventuali addobbi, sono poste a carico dei fidanzati o dei partner, quali disborsi, direttamente dai comuni interessati unitamente alle tasse della celebrazione del matrimonio effettuata dal Sindaco o dal Vicesindaco.

⁴I fidanzati e i partner devono essere informati al momento della riservazione del locale speciale delle spese che saranno loro esposte.

⁵...

⁶L'Ufficio circondariale regola i dettagli. In caso di contestazioni decide in via definitiva l'Ufficio centrale dello stato civile.

Ufficio centrale dello stato civile

Art. 4 La competenza dell'Ufficio centrale dello stato civile è estesa a tutto il territorio cantonale.

Autorità di vigilanza

Art. 5 ^[4] L'autorità di vigilanza in materia di stato civile è la Sezione della popolazione; essa esercita tale funzione tramite l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile.

Capitolo II
Ufficiali dello stato civile

Nomina e funzione

Art. 6 ¹La composizione dell'Ufficio dello stato civile è stabilita dall'art. 31b della Legge d'applicazione e complemento del Codice Civile Svizzero.

²Per ogni circondario e per l'Ufficio centrale sono nominati almeno un ufficiale dello stato civile o un supplente designato responsabile di sede con competenze complete.

³L'Ufficio centrale disciplina le supplenze, mediante la designazione di ufficiali o di supplenti che rientrano nelle categorie elencate all'art. 7.

Condizioni di nomina e di funzione

Art. 7 ¹Possono essere nominati ufficiali dello stato civile o supplenti abilitati alla chiusura delle iscrizioni (art. 28 cpv. 2 Ordinanza sullo stato civile; OSC) i funzionari in possesso dell'attestato professionale federale di ufficiale dello stato civile o di un attestato riconosciuto come equipollente dall'Ufficio federale dello stato civile. Sono riservate le condizioni di nomina e le eccezioni stabilite dal diritto federale.

²Eccettuati i casi di esenzione e la dilazione ammessi dal diritto federale, l'attestato professionale federale di ufficiale dello stato civile dev'essere conseguito entro tre anni dalla nomina da parte del Consiglio di Stato. Il mancato ottenimento dell'attestato entro i termini massimi ammessi o dilazionati dalla Confederazione comporta il proscioglimento del rapporto di impiego.

³I Sindaci e i Vicesindaci (ufficiali straordinari) abilitati alla sola celebrazione delle nozze nel rispettivo comune di nomina (art. 31d LAC) non sono tenuti all'ottenimento dell'attestato professionale federale di ufficiale dello stato civile; essi sono comunque tenuti a seguire i corsi di formazione e aggiornamento proposti dall'autorità di vigilanza (art. 96 OSC).

Capitolo III

Competenze delle autorità di stato civile

Ufficio dello stato civile

Art. 8 L'Ufficio dello stato civile adempie i compiti indicati dal diritto federale e cantonale e si attiene alle direttive emanate dall'Ufficio di vigilanza e dall'Ufficio centrale.

Ufficio centrale

Art. 9 ¹L'Ufficio centrale dello stato civile dirige, amministra e coordina la gestione degli uffici circondariali: esso svolge centralmente i compiti affidatigli all'art. 2, cpv. 2 OSC. ^[5]

²Esso inoltre:

- a) esercita le funzioni di primo livello di supporto nell'ambito delle funzionalità del registro informatizzato dello stato civile (in seguito: Infostar);
- b) si occupa della ripresa sistematica dei dati dai registri delle famiglie alla banca dati Infostar e collabora alla ripresa dati di competenza degli uffici circondariali in caso di necessità;
- c) iscrive le rettifiche, i complementi e le cancellazioni ordinati dall'autorità di vigilanza o dal giudice nei registri particolari, nei registri delle famiglie ed in Infostar;
- d) si occupa della conservazione e dell'aggiornamento dei duplicati dei registri delle famiglie e dei registri particolari;
- e) esamina e preavvisa in forma interna agli uffici circondariali le procedure matrimoniali e le unioni domestiche registrate con componenti straniere; ^[6]
- f) esamina e preavvisa in forma interna, unitamente all'Ufficio di vigilanza, i documenti del riconoscimento quando l'autore o il figlio non sono cittadini svizzeri;
- g) esamina e preavvisa in forma interna agli uffici circondariali, unitamente all'Ufficio di vigilanza, i casi nei quali il diritto estero è o potrebbe essere applicabile al nome (art. 37 LDIP);
- h) provvede se necessario alla riproduzione su microfilm o su supporto elettronico dei dati delle trascrizioni nei registri dello stato civile e alla loro conservazione.

Ufficio di vigilanza

Art. 10 L'Ufficio di vigilanza, oltre alle competenze stabilite dalle normative federali:

- a) esamina e decide sulla trascrivibilità degli atti e delle decisioni amministrative e giudiziarie emesse da autorità estere, che necessitano di una trascrizione o di un riconoscimento nei registri dello stato civile gestiti dalle autorità di stato civile ticinesi;
- b) autorizza la celebrazione di matrimoni di stranieri non domiciliati o che non ottemperano i presupposti materiali stabiliti dal diritto svizzero (art. 43 cpv. 2 e 44 cpv. 2 LDIP; art. 73 e 74 OSC);
- c) esamina e ordina le rettifiche, i complementi e le cancellazioni nei registri particolari, nei registri delle famiglie ed in Infostar;

- d) esamina, unitamente all'Ufficio centrale, i documenti del riconoscimento quando l'autore o il figlio non sono cittadini svizzeri;
- e) esamina, unitamente all'Ufficio centrale, i casi nei quali il diritto estero è o potrebbe essere applicabile al nome (art. 37 LDIP);
- f) vigila affinché i registri, i documenti giustificativi ed i supporti elettronici di dati siano conservati in luogo sicuro.

Ispezioni e rapporti

Art. 11 ¹L'Ufficio di vigilanza organizza, con la collaborazione dell'Ufficio centrale, le ispezioni periodiche o straordinarie degli uffici dello stato civile secondo le disposizioni federali e stende i relativi rapporti.

²Una copia del rapporto è pure notificata all'ufficio interessato.

Capitolo IV

Cambiamento di nome e adozione ^[7]

Cambiamento del nome

Art. 12 ¹Le decisioni in materia di cambiamento di nome sono di competenza dell'Ufficio di vigilanza. ^[8]

²La domanda, con firma autenticata, dev'essere presentata dall'interessato, dal suo rappresentante legale o da un suo procuratore.

³Essa dev'essere corredata dai seguenti documenti:

- a) atto di famiglia, certificato di famiglia, certificato dell'unione domestica, certificato dei legami di famiglia registrati o atti sostitutivi a dipendenza dei casi; ^[9]
- b) libretto di famiglia, certificato di famiglia o certificato dell'unione domestica; ^[10]
- c) consenso dei genitori o del rappresentante legale per i minorenni o gli interdetti incapaci di discernimento.

⁴È riservata ogni altra richiesta di prova.

Adozione

Art. 13 ¹Le decisioni in materia di adozioni competono all'Ufficio di vigilanza. ^[11]

²La domanda, con firma autenticata, dev'essere presentata dall'interessato, dal suo rappresentante legale o da un suo procuratore.

³Essa dev'essere corredata dei seguenti documenti:

- a) atto di famiglia, certificato di famiglia, certificato dei legami di famiglia registrati dei genitori adottivi o atti sostitutivi a dipendenza del caso;
- b) certificato di domicilio dei genitori adottivi;
- c) atto di nascita dell'adottando straniero non ancora iscritto in Infostar;
- d) atto di famiglia, certificato di famiglia, certificato dell'unione domestica, certificato dei legami di famiglia registrati o documenti sostitutivi dell'adottando iscritto in Infostar a dipendenza del caso; ^[12]
- e) estratto del casellario giudiziale dei genitori adottivi;
- f) consenso del padre e della madre dell'adottando (estratto del verbale della delegazione tutoria).

⁴È riservata ogni altra richiesta di prova.

Capitolo V

Disposizioni particolari e speciali

Lingua ufficiale

Art. 14 La lingua ufficiale degli uffici dello stato civile è l'italiano.

Spese

Art. 15 Le spese per l'esercizio dello stato civile nel circondario sono a carico del Cantone.

Tenuta dei registri

Art. 16 ¹Il registro delle famiglie, i registri particolari delle nascite, delle morti e dei matrimoni in forma cartacea sono tenuti, sino alla gestione dei dati mediante Infostar, in due esemplari.

²L'originale è tenuto e conservato dall'Ufficio circondariale; il duplicato è depositato e conservato dall'Ufficio centrale dello stato civile.

³Il registro dei riconoscimenti e quello delle legittimazioni sono tenuti e conservati in un solo esemplare presso l'Ufficio circondariale.

Documenti giustificativi dei registri

Art. 17 ¹I documenti giustificativi del registro delle famiglie e dei registri particolari tenuti in forma cartacea sono conservati presso il circondario interessato.

²I documenti giustificativi inerenti il rilevamento delle persone in Infostar sono conservati presso il circondario dello stato civile del luogo di attinenza della persona interessata o dello straniero connesso con un cittadino svizzero e classificati secondo il comune di attinenza, rispettivamente in forma crescente secondo il numero star.

³Gli Uffici circondariali e l'Ufficio centrale tengono, oltre ad un archivio destinato ad accogliere i documenti giustificativi delle persone inserite in Infostar secondo l'indicazione del capoverso precedente, una ulteriore suddivisione d'archivio per gli stranieri inseriti quali persone, non collegati a cittadini attinenti. All'interno di tale archiviazione è pure mantenuta la suddivisione crescente secondo i numeri star.

⁴I documenti giustificativi inerenti le transazioni elaborate sono conservati dall'Ufficio che si è occupato delle stesse, separatamente dai giustificativi inerenti l'inserimento delle persone ed archiviati secondo l'anno di trattazione della transazione, successivamente per tipo di transazione e quindi secondo il numero crescente delle medesime. [\[13\]](#)

⁵I documenti giustificativi sono conservati a tempo indeterminato; è riservata la conservazione mediante microfilm o supporto elettronico dei dati.

Estratti

Art. 18 ¹Gli estratti sono rilasciati dall'ufficiale dello stato civile circondariale o centrale, secondo le competenze stabilite dalla normativa federale.

²Gli estratti dai registri cartacei sono rilasciati dall'ufficiale dello stato civile circondariale presso cui sono depositati i registri originali o, eccezionalmente dall'Ufficio centrale presso cui sono depositati i duplicati dei registri se è garantita la corrispondenza degli stessi con i registri originali.

Nascite

Art. 19 ¹Le autorità, gli enti e le persone tenute alla notifica delle nascite secondo l'OSC effettuano l'annuncio direttamente all'Ufficio dello stato civile del circondario in cui è avvenuta la nascita o è stato trovato il bambino mediante un modulo firmato in originale.

²L'annuncio deve pure riportare il numero di iscrizione della nascita del registro delle levatrici.

Bambini abbandonati

Art. 20 ¹Chi trova un bambino abbandonato deve informare il Sindaco del Comune di ritrovamento.

²Il Sindaco assegna al bambino un cognome e un nome ed ottempera quanto prescrivono gli art. 34 e seguenti dell'OSC.

³Egli, oltre che all'ufficiale dello stato civile, notifica il ritrovamento:

- a) all'autorità tutoria del luogo di ritrovamento;
- b) alla Sezione della popolazione per l'accertamento dell'attinenza. [\[14\]](#)

Nati morti

Art. 21 La notifica di ogni bambino nato morto dev'essere accompagnata dal certificato medico attestante che il bambino all'atto della nascita era morto.

Morti

Art. 22 ¹Le autorità, gli enti e le persone tenute alla notifica delle morti secondo l'OSC effettuano l'annuncio allegando l'attestato medico di morte originale all'Ufficio dello stato civile del circondario in cui è avvenuta la morte o è stato ritrovato il cadavere. Copia dell'attestato di morte e della notifica sono inoltre consegnati o trasmessi alla Cancelleria comunale del Comune di morte.

²Il Municipio del Comune di morte è competente ad autorizzare la sepoltura, la cremazione e il rilascio della carta di passo per il cadavere secondo l'art. 36 OSC; l'autorizzazione per l'emissione di tali attestati può essere delegata dal Municipio ad un servizio dell'Amministrazione comunale.

Persona nota o ignota

Art. 23 La Polizia cantonale notifica la morte o il ritrovamento di un cadavere di una persona nota o ignota all'ufficiale dello stato civile del circondario della morte o del ritrovamento e all'Ufficio di vigilanza.

Persona morta e non ritrovata

Art. 24 ¹La Polizia cantonale, a conoscenza di circostanze in cui la morte di una persona scomparsa debba ritenersi certa, benché nessuno ne abbia visto il cadavere, è tenuta a farne notifica all'Ufficio di

vigilanza.

²Quest'ultimo è legittimato a promuovere l'azione innanzi all'autorità giudiziaria.

Modulo

Art. 25 ^[15] Le notifiche della Polizia cantonale sono trasmesse con l'apposito modulo.

Segno di chiusura

Art. 26 Gli spazi rimasti in bianco al termine dell'iscrizione negli estratti di tutti i registri cartacei sono completati con il segno -/-.

Comunicazioni in generale

Art. 27 Le comunicazioni delle autorità giudiziarie, amministrative e dei pubblici ufficiali giusta gli art. 40 e seguenti dell'OSC sono effettuate all'Ufficio centrale dello stato civile, che poi le notifica agli uffici interessati.

Comunicazioni speciali

Art. 28 Le comunicazioni vincolanti previste dall'OSC e quelle che comportano la decorrenza di un termine per il destinatario sono notificate per lettera raccomandata.

Comunicazioni di diritto cantonale

Art. 29 ¹Le decisioni di cambiamento del nome emanate nel Canton Ticino sono notificate dall'Ufficio di vigilanza alla Polizia cantonale ed al Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale; se del caso le stesse sono pure notificate alla Sezione della circolazione ed alla Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione. ^[16]

²Le decisioni di adozione emanate nel Canton Ticino sono notificate alla Commissione tutoria regionale, al tutore, all'assistente sociale e se del caso alla Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione. ^[17]

³Le decisioni di cambiamento del nome e di adozione di cui ai capoversi precedenti sono pure notificate nei casi previsti dall'art. 2 cpv. 2 dell'OSC.

⁴Le comunicazioni sono effettuate mediante una copia completa o un estratto della decisione, a seconda delle necessità.

Celebrazione dei matrimoni e registrazione

delle unioni domestiche ^[18]

Art. 30 ^[19] ¹Le celebrazioni dei matrimoni e le registrazioni delle unioni domestiche avvengono durante gli orari di apertura dell'Ufficio dello stato civile, non oltre le ore 19.00.

²Esse non possono aver luogo le domeniche e i giorni festivi cantonali riconosciuti.

³È riservata la procedura d'urgenza di cui agli art. 100 cpv. 2 CCS, 68 cpv. 2 e 75a cpv. 3 OSC.

Locali per i matrimoni e per la registrazione

delle unioni domestiche ^[20]

Art. 31 ^[21] I matrimoni e le registrazioni delle unioni domestiche avvengono nei locali appositamente designati dai circondari, direttamente presso la sede dell'ufficio o nelle apposite sale messe a disposizione dai comuni, come previsto dall'art. 3 del presente regolamento. Le celebrazioni dei matrimoni e le registrazioni delle unioni domestiche all'aperto non sono consentite.

Capitolo VI

Norme applicabili all'atto d'origine

Diritto applicabile

Art. 32 Per quanto non sia disciplinato dalla legislazione federale è applicabile il presente capitolo.

Rilascio dell'atto di origine

Art. 33 ¹L'Ufficio dello stato civile rilascia l'atto d'origine sulla base di Infostar.

²L'atto d'origine è trasmesso al titolare del documento, al suo rappresentante legale o, su sua indicazione, accordo o informazione, all'autorità o alla persona dallo stesso designata; per i minorenni occorre il consenso del rappresentante legale.

³Il controllo degli atti d'origine rilasciati è effettuato sulla base di Infostar o, per gli atti rilasciati precedentemente e per quanto possibile, sulla base dei registri delle famiglie, sulla base dei repertori degli

atti d'origine rilasciati, precedentemente tenuti dagli uffici dello stato civile comunali.

Deposito dell'atto di origine

- Art. 34** ¹L'atto d'origine è depositato presso il Comune di domicilio svizzero; esso può anche essere consegnato all'interessato in vista della sua immatricolazione presso la rappresentanza svizzera all'estero.
- ²Nel caso di cambiamento di domicilio in Svizzera, l'atto d'origine è trasmesso al Comune del nuovo domicilio oppure consegnato all'interessato per le formalità di trasferimento del domicilio.
- ³Non è ammessa la trasmissione postale dell'atto d'origine all'estero.

Aggiornamento e perdita dell'atto di origine

- Art. 35** ¹In caso di modifica dello stato civile, del nome o dell'attinenza, occorre sostituire l'atto d'origine.
- ²L'atto d'origine che ha perso validità a seguito della modifica dello stato civile, del nome o dell'attinenza del titolare è distrutto da parte dell'autorità di deposito.
- ³Chi ha perso il proprio atto d'origine deve notificare la perdita all'ufficiale dello stato civile che l'ha emesso.
- ⁴Se l'ufficiale dello stato civile constata che è già stato emesso un atto d'origine con l'attuale stato personale del richiedente, prima del rilascio di un nuovo documento occorre pretendere che il titolare dichiarare, richiamando l'obbligo di dire la verità, che né lui stesso, né altre persone o autorità sono in possesso del documento precedente.
- ⁵Ricevuta la relativa attestazione, l'autorità competente rilascia un nuovo atto d'origine.

Tassa dell'atto di origine

- Art. 36** ¹Il titolare dell'atto d'origine che sollecita il rilascio, la sostituzione o l'aggiornamento dell'atto d'origine è tenuto al pagamento della tassa stabilita secondo l'Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile.
- ²Allorquando l'atto d'origine è richiesto dal controllo abitanti l'incasso della tassa di rilascio, che è a carico del titolare del documento, avviene presso il servizio richiedente.

Norma transitoria

- Art. 37** Restano vevoli gli atti d'origine rilasciati precedentemente, sino all'eventuale modifica dello statuto personale dell'interessato. In caso di sostituzione vale quanto indicato dal presente capitolo.

Capitolo VII Tasse

Uffici circondariali dello stato civile

Ufficio centrale dello stato civile

Ufficio di vigilanza sullo stato civile

Comuni di celebrazione

- Art. 38** ¹Gli uffici circondariali, l'Ufficio centrale, l'Ufficio di vigilanza e le autorità comunali di celebrazione riscuotono le tasse previste dall'Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile.
- ²Per quanto di competenza cantonale, sono stabilite le seguenti tasse:
copertina per documenti di famiglia: da fr. 10.-- a fr. 20.--.
- ³Le spese per la traduzione, l'autenticazione e la verifica di documenti, l'assunzione di atti e certificazioni ed attestazioni mancanti richiesti dall'Ufficio di vigilanza, dall'Ufficio centrale o dagli uffici circondariali sono a carico delle persone interessate all'iscrizione o alla procedura, unitamente ai relativi disborsi.

Ufficio di vigilanza [\[22\]](#)

- Art. 39** [\[23\]](#) L'Ufficio di vigilanza applica le seguenti tasse:
- autorizzazione al cambiamento del nome (art. 30 CCS) fino a un massimo di fr. 500.--;
 - pronuncia dell'adozione (art. 264 e segg. CCS) fino a un massimo di fr. 1000.--.

Capitolo VIII Penalità

Sanzioni

- Art. 40** Le sanzioni giusta l'art. 91 dell'OSC sono pronunciate dall'Ufficio di vigilanza.

Capitolo IX Norme finali

Norma transitoria - condizioni di nomina dei funzionari di stato civile già in carica

Art. 41 L'Ufficio di vigilanza sullo stato civile determina l'obbligatorietà al conseguimento dell'attestato professionale federale di ufficiale dello stato civile delle persone attive nel settore dello stato civile al 1. giugno 2004, sulla base degli anni di servizio e del grado di occupazione svolto presso la precedente autorità di stato civile comunale o presso l'autorità di vigilanza.

Norma abrogativa

Art. 42 È abrogato il Regolamento sullo stato civile del 7 aprile 1993.

Entrata in vigore

Art. 43 Il presente regolamento, ottenuta l'approvazione del Consiglio federale ^[24], è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. ^[25]

Pubblicato nel BU 2006, 71 e 123.

-
- [1] Art. modificato dal R 21.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 24.
- [2] Nota marginale modificata dal R 21.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 24.
- [3] Art. modificato dal R 21.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 24.
- [4] Art. modificato dal R 8.6.2010; in vigore dal 1.7.2010 - BU 2010, 210.
- [5] Cpv. modificato dal R 21.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 24.
- [6] Lett. modificata dal R 21.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 24.
- [7] Titolo modificato dal R 10.10.2006; in vigore dal 13.10.2006 - BU 2006, 413.
- [8] Cpv. modificato dal R 10.10.2006; in vigore dal 13.10.2006 - BU 2006, 413.
- [9] Lett. modificata dal R 21.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 24.
- [10] Lett. modificata dal R 21.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 24.
- [11] Cpv. modificato dal R 10.10.2006; in vigore dal 13.10.2006 - BU 2006, 413.
- [12] Lett. modificata dal R 21.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 24.
- [13] Cpv. modificato dal R 21.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 24.
- [14] Lett. modificata dal R 8.6.2010; in vigore dal 1.7.2010 - BU 2010, 210; precedente modifica: BU 2007, 24.
- [15] Art. modificato dal R 21.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 24.
- [16] Cpv. modificato dal R 8.6.2010; in vigore dal 1.7.2010 - BU 2010, 210; precedenti modifiche: BU 2006, 413; BU 2009, 463.
- [17] Cpv. modificato dal R 8.6.2010; in vigore dal 1.7.2010 - BU 2010, 210; precedenti modifiche: BU 2006, 413; BU 2009, 463.
- [18] Nota marginale modificata dal R 21.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 24.
- [19] Art. modificato dal R 21.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 24.
- [20] Nota marginale modificata dal R 21.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 24.
- [21] Art. modificato dal R 21.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 24.
- [22] Nota marginale modificata dal R 10.10.2006; in vigore dal 13.10.2006 - BU 2006, 413.
- [23] Art. modificato dal R 10.10.2006; in vigore dal 13.10.2006 - BU 2006, 413.
- [24] Approvazione federale: 8 marzo 2006 - BU 2006, 123.
- [25] Entrata in vigore: 14 marzo 2006 - BU 2006, 123.